

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Bando di gara pubblico incanto - Pubblico incanto per lavori di manutenzione agli impianti elettrici installati c/o gli uffici in uso alla Regione Campania ubicati in Avellino, Benevento e province - Importo complessivo dell'appalto euro 606.000,00.

1. STAZIONE APPALTANTE: Regione Campania A.G.C. Demanio e Patrimonio Via P. Metastasio n.25/29 - 80125 Napoli - tel. 081796/4504/4656/4669, telefax 081/7964505)

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1 Luogo di esecuzione: Avellino, Benevento e province;

3.2 descrizione: contratto aperto ai sensi dell'art. 154, DPR 554/99, per lavori a misura di manutenzione triennale elettrica ordinaria, straordinaria, di pronto intervento ai fabbricati in uso alla Regione Campania ubicati in Avellino, Benevento e province di cui all'allegato A1) del Capitolato Speciale di appalto, secondo le necessita' dell'Amministrazione Regionale e quindi non predeterminati nel numero;

3.3 importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 606.000,00; categoria prevalente OS30; classifica II.;

3.4 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 6.000,00; modalita' di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

3.5 importo annuale dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): euro 202.000,00;

3.6 oneri annuali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro 2.000,00;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni, decorrenti dalla data di stipula formale del contratto oppure dalla consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza ai sensi dell'art.129 comma 1 del DPR 554/99;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalita' di partecipazione alla gara, alle modalita' di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonche' l'istanza di ammissione alla gara e la connessa dichiarazione. il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Settore Demanio e Patrimonio, Servizio Tecnico via Metastasio, 25/29, Napoli nei giorni feriali e nelle ore di Ufficio. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet www.regione.campania.it.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1 termine: ora 13,30 giorno 01.03.2004

6.2 indirizzo: A.G.C. Demanio e Patrimonio - Sett. Provv. Econ. - Via Metastasio 25 - 80125 Napoli;

6.3 modalita': secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;

6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica presso v. punto 1 alle ore 16,15 del giorno 11.03.2004;

6.5 seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3. costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validita' per almeno 180 giorni dalla data di cui al punto 6.1;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione

o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. m., e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;

- polizza assicurativa di cui all'art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- danni di esecuzione (CAR) e copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi con un massimale pari almeno l'importo contrattuale; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00;

L'importo della cauzione provvisoria e quello della definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente e purché il possesso dei suddetti requisiti sia attestato dalle SOA.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

9. FINANZIAMENTO: Bilancio Regionale

10. CORRISPETTIVO: corrisposto a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.;

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (associazione temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 109/94 e s. m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS30 e classifica II;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara;

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

massimo ribasso unico e percentuale sui prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania, approvata con deliberazione di Giunta Regionale N. 3737 del 02 Agosto 2002 e pubblicata sul B.U.R.C. del 18.12.02 Numero Speciale; si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e s. m.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

14. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

16. ALTRE INFORMAZIONI: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti, imprese di costruzioni, per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
- l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- i divieti previsti dall'essere in corso i piani individuali di emersione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e c), del d.lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
- l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara.

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando.

Inoltre:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s. m.;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 23 e 24 del capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto;
- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e s. m.;
- tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 32 della legge 109/94 e s. m.;
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

responsabile del procedimento: Geom. Alfonso Gatto; via Metastasio 25/29, Napoli; tel081/7964656;

Il R.U.P.
Geom. Alfonso Gatto

REGIONE CAMPANIA A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO - Via P.Metastasio n.25/29 Napoli telefono 081/7964573 - 0817964583 - 081/7964626 telefax 081/7964509 -

CONTRATTO APERTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI c/o GLI UFFICI IN USO ALLA REGIONE CAMPANIA UBICATI IN AVELLINO, BENEVENTO E PROVINCE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	600.000,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.000,00
1) Totale appalto	606.000,00

Indice

PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e sistema di esecuzione dei lavori

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Art. 3 - Diminuzione dei lavori

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Modalità di esecuzione del contratto

Art. 8 - Tempi e modalità di espletamento degli interventi

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore

Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 15 - Denominazione in valuta

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

Art. 17 - Durata del contratto

Art. 18 - Sospensioni e proroghe

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

Art. 23 - Pagamenti in acconto

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Art. 27 - Revisione prezzi

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

Art. 30 - Lavori in economia

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 38 - Piani di sicurezza

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto

Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Controversie

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 47 - Ultimazione di tutti i lavori e termini per l'accertamento della regolare esecuzione

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 50 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 51 - Custodia del cantiere

Art. 52 - Cartello di cantiere

Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA: CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLO 1 -

Art. 1 - Categorie di intervento

Art. 1.1 - Riferimenti normativi

CAPITOLO 2 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 2.1 - Verifiche

Art. 2.2 - Materiali e componenti da impiegare - campionature e relativi obblighi dell'appaltatore

Art. 2.3 - Cavidotti

Art. 2.3.1 - Canaline portacavo

Art. 2.3.2 - Tubazioni

Art. 2.3.3 - Polifore

Art. 2.4 - Conduttori

Art. 2.5 - Giunzioni e derivazioni

Art. 2.6 - Power center, quadri elettrici e centralini di piano

Art. 2.7 - Apparecchiature da quadro e loro installazione

Art. 2.8 - Scatole porta apparecchi di derivazione

Art. 2.9 - Apparecchi di comando e prese

Art. 2.10 - Componenti per impianto citofonico

Art. 2.11 - Componenti per impianto di ricezione radio TV

Art. 2.12 - Componenti per impianto richiesta udienza

Art. 2.13 - Componenti per impianto terra

Art. 2.14 - Corpi illuminanti

Art. 2.15 - Dotazioni

Art. 2.16 - Impianti di terra

Art. 2.17 - Impianti nei locali da bagno e/o doccia

Art. 2.18 - Impianti elettrici in luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e in luoghi con pericolo d'esplosione

CAPITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE INIZIALE E FINALE - NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI

Art. 3.1 - Documentazione iniziale

Art. 3.2 - Verifiche e prove in corso d'opera

Art. 3.3 - Pulizia del cantiere

Art. 3.4 - Consegna provvisoria degli impianti

Art. 3.5 - Garanzia

Art. 3.6 - Identificazione delle apparecchiature - documentazione finale

PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1) L'appalto consiste nella manutenzione, conduzione e gestione degli impianti installati presso gli edifici in uso alla Regione Campania ubicati in Avellino, Benevento e province di cui all'elenco (Allegato A1), avente ad oggetto:

IMPIANTI ELETTRICI:

- Cabine e quadri elettrici MT/BT e interfacce;
- Gruppi di continuità e relativi quadri di controllo
- Trasformatori di potenza,
- Gruppi elettrogeni e relativi quadri paralleli con annesse dotazioni;
- Impianti prese luce e F.M: negli uffici e locali comuni;
- Impianti interni ed esterni di illuminazione normale e di emergenza - sicurezza;
- Quadri elettrici di piano - di zona a servizio degli impianti meccanici,
- Rete elettrica ordinaria - preferenziale di distribuzione principale e secondaria.

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

IMPIANTI GENERALI DI TERRA

IMPIANTI DI SICUREZZA E DI EMERGENZA

IMPIANTI CITOFONICI

2. La natura del presente appalto è un contratto aperto, come previsto dall'art.154 del DPR 554/99. Pertanto il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento manutentivo verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari all'esecuzione.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e, trattandosi di contratto aperto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta.

4. Trattandosi di contratto aperto, l'esecuzione di singoli lavori di importo non superiore a 50.000 Euro, ex art.88 comma 1 lett.b) del DPR 554/99, e in caso di esigenze rapportate ad eventi imprevedibili ex art. 88 comma 1 lett.a), di importo non superiore a 200.000 Euro, avverrà con le procedure dei lavori in economia;

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Le opere da eseguirsi che formano oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono le seguenti:

- verifiche e controlli degli impianti elettrici esistenti condotte con le modalità e periodicità stabilite dalle specifiche norme CEI di riferimento, con annotazione su appositi registri;
- interventi finalizzati alla eliminazione di anomalie riscontrate a seguito delle verifiche di cui sopra;
- modifiche ai quadri elettrici di piano e di zona;
- realizzazione ed installazione di quadri elettrici di zona;
- sostituzione di linee montanti, dorsali e di distribuzione;
- realizzazione di nuove linee per utenze di zona;
- manutenzione di corpi illuminanti;
- fornitura ed installazione di corpi illuminanti locali di servizio e locali tecnici;
- modifiche sotto tensione di sistemi di continuità o di emergenza;
- manutenzione di lampade di emergenza;
- manutenzione sistemi di illuminazione esterna;
- manutenzione dei sistemi di richiesta udienza (multi-marca);
- manutenzione sistemi televisivi;
- manutenzione impianti di forza motrice delle stanze;
- installazione e modifica sistemi di canalizzazione;
- installazione sistemi di controllo accessi;
- installazione cavi per cablaggio strutturato;
- installazione di sistemi "building-automation";
- assistenza notturna e festiva a seguito di interventi urgenti di qualsiasi natura elettrica;
- pulizia dei vani tecnici;
- pulizia di apparecchiature (quadri M.T., B.T., ecc.)

Le opere di competenza possono consistere in interventi singoli o essere comprese in lavori complessivi.

Le attività di manutenzione ordinaria generica programmata sono espone in via indicativa con le frequenze previste e ottimizzabili nel corso dell'appalto secondo le esigenze,, nel rispetto della normativa tecnica di cui al presente capitolato speciale di appalto.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	Importi in Euro Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)	
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE	
1	A misura	600.000,00	6.000,00	606.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1 colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

3. Ai sensi dell'art.154 comma 1 del DPR 554/99, qualora l'importo dei lavori da eseguire, sulla base di necessità accertate dalla Stazione appaltante durante l'arco di tempo di validità contrattuale, ecceda l'importo contrattualmente stabilito, il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare l'ulteriore spesa, fino alla concorrenza dell'originario importo a base di gara, pari a Euro 202.000,00 all'anno, stabilendo, altresì, ove occorra, un nuovo termine di ultimazione dei lavori. L'impresa non potrà esimersi dal realizzare i relativi lavori ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Art 3

Diminuzione dei lavori

In deroga all'art.12 del Capitolato Generale d'Appalto, la ditta appaltatrice rinuncia espressamente ed esplicitamente a far valere eventuali diritti nel caso la stazione appaltante ordini, a sua discrezione, una diminuzione di lavori e dell'importo contrattuale oltre il limite di cui all'art. 12 medesimo, intendendo attribuire alla presente clausola, carattere aleatorio.

Art. 4

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 19 comma 5 della L.109/94 e ss. mm. e 326, terzo comma, della legge n. 2248 del 1865 all.F. con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, offerto dall'impresa aggiudicataria;

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.25 della L.109/94 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Per le prestazioni di manodopera il ribasso offerto sarà applicato sulla percentuale delle spese generali e dell'utile dell'impresa.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere quelli di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b).

5. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco contrattuale, come determinati ai sensi del presente articolo, non siano previsti prezzi per i lavori da eseguire, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

Art. 5

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OS30" Lavori elettrici.

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

Art. 6

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto, sono le seguenti:

Categorie di intervento Tipologie di interventi

A) Impianti elettrici di B.T:

- A1) Verifiche e controlli su impianti esistenti;
- A2) Interventi per l'eliminazione di anomalie riscontrate a seguito verifiche;
- A3) Quadri di B.T. (power center- quadri di piano);
- A4) Linee elettriche di distribuzione;
- A5) Corpi illuminanti;
- A6) Illuminazione
- A7) Illuminazione di sicurezza (vie di fuga);
- A8) Impianti TV (di ricezione e a circuito; chiuso);
- A9) Batterie di accumulatori (soccorritori e gruppi di continuità statici);

B) Impianti elettrici di M.T. B1) Verifiche e controlli su Cabine di Trasformazioni di utente;

- B2) Interventi per l'eliminazione di anomalie riscontrate a seguito verifiche;
- B3) Apparecchiature MT di manovra per la ricezione;
- B4) Apparecchiature MT di misura dell'energia;
- B5) Apparecchiature di manovra lato MT dei Trasformatori;
- B6) Trasformatori (a secco o ad olio)

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.7

Modalità di esecuzione del contratto

1. Trattandosi di contratto aperto, di volta in volta si procederà, da parte del Responsabile del Procedimento a:

- a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
- b) verificare se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, tra cui, in particolare, la nomina del coordinatore per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione e la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art.12 del succitato D.Lgs.494/96.
- c) predisporre la relativa documentazione, in relazione alla complessità dell'intervento;
- d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla ditta appaltatrice.

Art. 8

Tempi e modalità di espletamento degli interventi

1. Le chiamate per gli interventi programmati o urgenti verranno effettuate, di norma, nell'ambito del normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta e comprovata necessità ed urgenza la ditta è tenuta a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi.

2. Per gli interventi la ditta dovrà garantire la presenza, durante il normale orario di lavoro, di almeno tre operai specializzati,.

3. L'impresa dovrà fornire i numeri telefonici presso i quali il Servizio Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio potrà rivolgersi per le chiamate di intervento.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di fornire alla ditta aggiudicataria per i lavori per i quali lo ritenesse opportuno, parte dei materiali da utilizzare senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire più prestazioni contemporanee in una o più strutture Regionali

Art. 9

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra gli elaborati riguardanti ciascun intervento vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è finalizzato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con ciascun atto di cottimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;

6. c) l'elenco dei prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania, approvata con deliberazione di Giunta Regionale N. 3737 del 02 Agosto 2002;

d) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), legge n. 109 del 1994 o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 494 del 1996, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

- l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 11

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compresa, in particolare, la clausola di cui all'art.3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12

Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

Art. 13

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato, nonché nelle modalità prescritte per ciascun intervento manutentivo.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 15

Denominazione in valuta

1. Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali e ogni altro valore monetario, sono espressi in Euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei singoli lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto aperto.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale.

3. Per la realizzazione di ogni singolo intervento verrà assegnato un termine di ultimazione dei lavori, che risulterà da apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'impresa, termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori da eseguire ed all'urgenza di completare l'intervento di manutenzione o riparazione richiesto.

4. Il giorno ed il luogo in cui effettuare le singole consegne dei lavori verrà comunicato all'impresa esecutrice da parte del direttore dei lavori, con un preavviso minimo di giorni 5 (cinque), fatti salvi eventi imprevedibili che impongano la tempestiva riparazione delle opere od impianti sui quali occorra intervenire urgentemente: in tali casi, la comunicazione per la consegna dei lavori avverrà a mezzo fax e

l'impresa dovrà intervenire entro il termine stabilito dal direttore dei lavori, che potrà richiederne anche l'esecuzione immediata, con intervento entro le 24 ore successive alla chiamata.

5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 17

Durata del contratto

1. Il presente contratto aperto avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula formale del contratto oppure dalla consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza ai sensi dell'art.129 comma 1 del DPR 554/99. Resta peraltro stabilito che, fermi restando i disposti di cui all'art.2 del presente C.S.A., l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto, a fronte di proprie esigenze sanitarie e/o organizzative, di prorogare la data di scadenza del contratto stesso di ulteriori mesi due senza che perciò l'impresa possa pretendere indennizzi né compensi di sorta.

2. Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dalla stazione appaltante, non predeterminati, in questa fase, né nel numero, né nella singola consistenza in termini economici.

3. Il tempo utile per ultimare ogni singolo lavoro oggetto del presente contratto aperto, è fissato secondo la modalità stabilite all'art.7 del presente C.S.A. e decorrerà dalla data del verbale di consegna di ciascun lavoro.

Art. 18

Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.

2. Si applicano l'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento, a seguito di parere espresso dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 19

Penali in caso di ritardo

Trattandosi di prestazione contrattuale articolata in più parti, in caso di ritardata ultimazione di ogni singolo lavoro, o di ritardo di intervento nel caso di lavori urgenti, verrà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto del singolo intervento, e comunque

complessivamente non superiore al 10% dell'intero importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art.117 comma 3 e comma 5 del DPR 554/99.

Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto, a norma del combinato disposto degli artt. 119 e 120 del DPR 554/99 e così come previsto all'art.21 del presente C.S.A..

La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 21

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini di esecuzione di ogni singolo lavoro superiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, qualora si verifichi ripetutamente per 3 (tre) volte, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del regolamento generale.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22

Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23

Pagamenti in acconto

1. I pagamenti all'impresa esecutrice saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 20.000 (ventimila) Euro.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

4. Qualora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 24

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione di tutti i lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 25

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

Art. 26

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24 comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27

Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 28

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29

Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alle specifiche tecniche contenute negli ordini di esecuzione, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione relativa a ciascun intervento.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 4, comma 3, del presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), saranno valutati in proporzione alla quantità di lavoro eseguito.

Art. 30

Lavori in economia

3. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

Le prestazioni di manodopera in economia sono valutate sulla base dei prezzi orari in vigore nella Regione Campania alla data della prestazione, maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile dell'impresa. Per le prestazioni di manodopera il ribasso offerto sarà applicato sulla percentuale delle spese generali e dell'utile dell'impresa.

I lavori svolti al di fuori del normale orario di lavoro e gli interventi straordinari effettuati in ore notturne e in giorni festivi, previsti all'art.8 comma 1 del presente C.S.A., verranno contabilizzati con le maggiorazioni previste dal CCNL e dai contratti integrativi provinciali.

Per le somministrazioni e i noli il ribasso offerto sarà applicato ai prezzi unitari in elenco.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), saranno valutati in proporzione alla quantità di lavoro eseguito.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 32

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. 1. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33

Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria e quello della definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente e purché il possesso dei suddetti requisiti sia attestato dalle SOA.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 34

Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.),, deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35

Nuovi prezzi

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36

Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37

Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38

Piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994.

5. L'appaltatore procederà di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

6. La Stazione appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e ss. mm. ed ii. e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del medesimo D.Lgs..

7. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e coordinamento da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

8. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Art. 39

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza e l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40

Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, l'osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e come di seguito specificato:

a) ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, qualora ciascuno di essi sia di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, nel caso in cui non siano tutti di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, purché in ogni caso di importo superiore al 10% dell'importo totale ovvero a 150.000 Euro, e a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo

all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 41

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 42

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43

Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 31-bis, della Legge 109/1994, saranno deferite ad apposito collegio, costituito presso la camera arbitrale, ai sensi degli articoli 150 e 151 del DPR 554/1999

6. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 44

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.45

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui all'art.38 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46

Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna dei lavori ultimati.

1. Trattandosi di contratto aperto, al termine dei singoli lavori consegnati e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte del lavoro realizzato o parte dell'opera, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art.200 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99

Art. 47

Ultimazione di tutti i lavori e termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione di tutti i lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere

in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e

alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 50

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dall'Azienda, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dall'Azienda, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 51

Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 52

Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 53

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA: CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLO 1

Categorie di intervento Esempi di interventi

A) Impianti elettrici di B.T.: A1) Verifiche e controlli su impianti esistenti;

A2) Interventi per l'eliminazione di anomalie riscontrate a seguito verifiche;

A3) Quadri di B.T. (power center- quadri di piano);

A4) Linee elettriche di distribuzione;

A5) Corpi illuminanti;

A6) Illuminazione

A7) Illuminazione di sicurezza (vie di fuga);

A8) Impianti TV (di ricezione e a circuito; chiuso);

A9) Batterie di accumulatori (soccorritori e gruppi di continuità statici);

B) Impianti elettrici di M.T.

B1) Verifiche e controlli su Cabine di Trasformazioni di utente;

B2) Interventi per l'eliminazione di anomalie riscontrate a seguito verifiche;

B3) Apparecchiature MT di manovra per la ricezione;

B4) Apparecchiature MT di misura dell'energia;

B5) Apparecchiature di manovra lato MT dei Trasformatori;

B6) Trasformatori (a secco o ad olio)

1.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli impianti elettrici in oggetto dovranno essere realizzati secondo "regola d'arte", nello scrupoloso rispetto delle norme di buona tecnica e delle leggi vigenti in materia, e saranno integralmente applicate in particolare le seguenti Leggi e Norme:

- Legge del 5.3.1990 n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti;

- D.P.R.: del 27.4.1955 n° 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- Legge dell'1.3.1968 n° 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- Legge del 18.10.1977 n° 791 Attuazione della direttiva CEE n° 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

- Norme CEI 11-1 Impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica;

- Norme CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica-impianti di terra.

- Norme CEI 11-17 Impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo;

- Norme CEI 21-6 Raccomandazioni per l'installazione e esercizio delle batterie di accumulo stazionarie al pb.
- Norme CEI 17-5 Interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominali non superiore a 1000 Vcc. e tensione nominale non superiore a 1200 Vca.;
- Norme CEI 17-13 Apparecchiature intercollegate di protezione e di manovra per basse tensioni (quadri BT).
- Norme CEI 20-19 Cavi isolati in gomma con tensione nominale Vo/V non superiore a 450/750 V.;
- Norme CEI 20-20 Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale Vo/V non superiore a 450/750V.;
- Norme CEI 23-8 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori;
- Norme CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in pvc e loro accessori;
- Norme CEI 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas;
- Norme CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- Norme CEI fasc.S 423 Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili;
- Norme CEI 12-15 Antenne - Impianti centralizzati;
- Norme CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini;
- Norme CEI 23-51 "Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare";
- Norme CEI 23-49 "Involucro dei quadri fissi per uso domestico e similare";
- Norme CEI 17-13/1/2/3 Apparecchiature costruite in fabbrica ACF (quadri elettrici) per tensioni non superiori a 1000 Vca. e a 1200 Vcc.;
- Norme CEI 64-50 Edilizia residenziale Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici;
- Norme CEI-UNEL 35024 Portato di corrente in regime permanente dei cavi.

CAPITOLO 2

VERIFICHE - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 - VERIFICHE

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare le verifiche su tutti gli impianti elettrici installati negli edifici in uso alla Regione Campania, ubicati in Avellino, Benevento e province.

Esse saranno condotte, previo acquisizione degli elaborati progettuali, laddove esistenti, depositati presso il Servizio Tecnico del Settore Demanio e Patrimonio, secondo le modalità e le periodicità stabilite dalle specifiche norme e guide CEI di riferimento e ogni qual volta lo riterrà necessario la Direzione dei Lavori. Gli esiti delle verifiche, condotte per ciascun sito, saranno annotati a cura dell'Impresa su appositi registri e controfirmati dalla Direzione dei Lavori.

L'onere da riconoscere all'impresa per le verifiche condotte su ciascun sito sarà valutato in economia dalla Direzione dei Lavori, in rapporto al numero delle ore complessive impiegate per il buon esito della verifica, decurtando dall'importo complessivo il ribasso contrattuale.

Eventuali interventi finalizzati alla eliminazione di anomalie riscontrate in sede di verifica saranno oggetto di una perizia tecnica, redatta dalla Direzione dei Lavori, con l'applicazione di prezzi di tariffa vigente, laddove contemplati, o di prezzi desunti da relative analisi secondo le modalità di cui all'art. 35 del presente capitolato. I lavori di cui alla precitata perizia saranno affidati all'Impresa aggiudicataria secondo le modalità e i termini stabiliti dal Capo 3 del presente capitolato, applicando il ribasso contrattuale.

2.2 - MATERIALI E COMPONENTI DA IMPIEGARE-CAMPIONATURE E RELATIVI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

I materiali da impiegare dovranno essere scelti da quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione tenendo anche conto della grande importanza che essi andranno ad assumere per ottenere la necessaria continuità di servizio e la richiesta facilità di manutenzione. I materiali da

impiegare nell'esecuzione delle opere dovranno inoltre essere riconosciuti come "ottimi" dal progettista e dovranno inoltre presentare tutte le migliori qualità di solidità, di durata e di buon funzionamento.

I materiali e le apparecchiature elettriche dovranno corrispondere alle relative norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL-CENELEC, ove queste esistano, in conformità alle norme contenute nella circolare n.85 del 08/11/1966 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Vigilanza in materia di prevenzione presso i costruttori e commercianti materiali elettrici".

La corrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme dovrà essere attestata, per i materiali ed apparecchiature per i quali è prevista la concessione del Marchio, dalla presenza del contrassegno dell'istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.,CE) o di un marchio europeo equivalente. Il Direttore Lavori ha la facoltà di fare eseguire prima della posa in opera dei materiali, presso i laboratori specializzati, le necessarie prove per assicurarsi che questi siano della migliore qualità ed abbiano i requisiti voluti. L'Impresa dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione di prove tecnologiche andassero distrutti. La presentazione dei campioni e l'accettazione provvisoria da parte del Direttore Lavori non esonera l'Impresa dalle responsabilità inerenti i difetti ed il cattivo funzionamento che, durante il normale esercizio o all'atto del collaudo dovessero essere riscontrati nei materiali, nelle apparecchiature o nella loro collocazione in opera.

Prima del collaudo l'Amministrazione avrà comunque la facoltà di pretendere la sostituzione integrale di tutti quei materiali ed apparecchiature, anche se già in opera, che risultassero difettosi, non corrispondenti ai campioni o non idonei per lo scopo cui sono destinati. In questo caso l'Impresa sarà obbligata a provvedere, a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione integrale di tutti quei materiali ed apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto danneggiare, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni; l'Impresa sarà inoltre obbligata al risarcimento degli eventuali danni che l'operazione potrebbe arrecare all'Amministrazione od a terzi. L'Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali di risulta.

2.3 - CAVIDOTTI

I condotti-cavo che dovranno poter garantire una corretta posa delle linee elettriche, possono distinguersi in:

- a) canaline portacavo;
- b) tubazioni;
- c) polifore;

2.3.1 - CANALINE PORTACAVO

Canaline portacavo: saranno impiegate dove necessiti proteggere e sostenere due o più cavi elettrici che seguono lo stesso percorso e più in generale per convogliare le linee principali di distribuzione; saranno costruite in lamiera di acciaio, zincate a caldo o preverniciate a forno con resine epossidiche, con spessore minimo di 12/10 mm., oppure in resina autoestinguente di elevata rigidità e, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, pure preverniciate.

a) Le canalizzazioni di dorsale ove possibile dovranno essere installate sotto la controsoffittatura e comunque secondo le indicazioni della D.L. Saranno del tipo prefabbricato a tronconi con estremità perforata per agevolarne l'assemblaggio. Le loro dimensioni saranno tali da garantire un comodo contenimento delle condutture per le quali sono preposte con ulteriore margine del 30% almeno. Per le canaline metalliche i giunti, i coperchi le curve ed i pezzi speciali saranno strettamente di serie, con spigoli arrotondati, costruiti con lo stesso materiale dei tronconi ed assemblabili esclusivamente attraverso viteria apposita. Sono da escludere unioni mediante saldatura o rivettatura. Sempre per le canaline metalliche è richiesta la continuità elettrica fra i vari tronconi. Lo staffaggio garantirà all'insieme assoluta solidità e dovrà essere sempre del tipo smontabile. Dove possibile si eviteranno i sostegni a sospensione in quanto questo tipo di supporto complica le operazioni di posa dei cavi. Il numero degli ancoraggi sarà proporzionato alla forma, al peso ed alle dimensioni del canale, ma non potranno essere collocati a più di cm. 150 l'uno dall'altro. La posa delle canaline portacavi dovrà essere eseguita scegliendo i percorsi più idonei ad evitare cambiamenti di quota e nell'ottica di agevolare i successivi interventi di posa dei cavi e manutenzione.

b) Le canalizzazioni di dorsale che attraversano zone compartimentate ai fini dell'antincendio, devono prevedere idonei dispositivi di chiusura dotati delle caratteristiche necessarie ad isolare le zone messe in comunicazione. Non saranno consentite derivazioni verticali né di tubi, né di altri canali dal coperchio della canalina principale. Dovrà essere eliminata con cura ogni asperità o parte tagliente che potrebbe danneggiare gli isolanti dei conduttori. Conduttori appartenenti a circuiti con differenti tensioni

di alimentazione, se contenuti nella stessa canalina e non isolati per la tensione più elevata, dovranno essere separati a appositi setti, oppure dovranno essere a loro volta infilati entro tubazioni in PVC. Tutte le canaline saranno equipaggiate di coperchio di chiusura applicato a pressione. Tutte le giunzioni dovranno essere fissate con gli appositi giunti o con collante adatto.

2.3.2 - TUBAZIONI

Saranno impiegate per garantire la necessaria protezione meccanica ai singoli cavi di distribuzione delle dorsali agli utilizzatori. Si impiegheranno tubazioni in acciaio zincato leggero del tipo saldato e preverniciate od in resina autoestinguenta di tipo pesante, all'occorrenza pure preverniciate.

Per i tratti da posare sottotraccia (a pavimento o a parete) si impiegheranno esclusivamente tubi corrugati di tipo pesante, a norme CEI 23-8 e 23-14, in resina autoestinguenta ad alta resistenza meccanica. Le loro dimensioni saranno tali da permettere la comoda sfilabilità dei conduttori per le quali sono preposte. Si richiede che i tubi abbiano un diametro non inferiore a 1.5 volte quello del cavo (o del fascio di conduttori) entro contenuto e comunque non diverso da quelli normalizzati.

Per gli impianti incassati si raccomanda inoltre:

- a) di evitare l'esecuzione di tracciati obliqui;
- b) di evitare le curve che non risultino necessarie per il raccordo delle tubazioni a soffitto o a pavimento;
- c) di utilizzare uno solo dei due alveoli di cui sono dotati i mattoni delle tramezze
- d) di limitare la larghezza delle scanalature nelle pareti al diametro della tubazione da incassare più lo spazio strettamente indispensabile per un agevole riempimento;
- e) di limitare le scanalature orizzontali che possono indebolire le pareti;
- f) di distanziare le scanalature di almeno m. 1,50;
- g) di effettuare le scanalature ad almeno cm.20 dall'intersezione di due pareti.

Il fissaggio delle tubazioni in vista sarà eseguito mediante appositi collari, applicati alle strutture mediante tasselli ad espansione. I collari fermatubi saranno distribuiti uniformemente ad una distanza reciproca non superiore a cm. 75. Le tubazioni dovranno essere posate con estrema cura nell'intento di realizzare un insieme sicuro, razionale e per quanto possibile, esteticamente gradevole. I tubi che proteggeranno le linee di utilizzatori fisicamente vicini, dovranno essere ordinati e paralleli e, se possibile, senza accavallamenti o tratti inclinati rispetto agli assi verticale ed orizzontale. Tutte le tubazioni dovranno essere datate dal Marchio Italiano di Qualità (IMQ), o di marchio europeo equivalente.

2.3.3 - POLIFORE

Saranno impiegate per la posa di linee interrate.

Saranno costituite essenzialmente da una serie di tubi in p.v.c. di tipo pesante posati all'interno di uno scavo a sezione obbligata opportunamente predisposto, sul cui fondo si sarà provveduto a formare un letto di sabbia di almeno cm. 10. Le tubazioni, fermate con idonee cellette prefabbricate in c.l.s. saranno poi ricoperte con ulteriori cm.10 di calcestruzzo e con il materiale di risulta dello scavo se ed in quanto idoneo allo scopo; a cm.30 sotto il piano di calpestio, in corrispondenza della polifora, sarà posato un nastro in polietilene colorato per segnalare la presenza del manufatto ed evitare danneggiamenti in occasione di lavori di scavo che potrebbero essere effettuati successivamente. Le polifore saranno posate ad una profondità idonea a preservare dallo schiacciamento le tubazioni e comunque non inferiori a cm.0,50. Nel caso risultasse impossibile rispettare le profondità minime di cui sopra, occorrerà adottare quei provvedimenti che la D.L. riterrà più opportuni per ottenere identiche garanzie meccaniche e di affidabilità. Il diametro minimo ammesso per le tubazioni costituenti una polifora per cavi elettrici sarà di mm.100. In ogni tubo, anche se già impegnato da cavi elettrici, dovrà essere infilato un filo di traino in materiale non deteriorabile nel tempo e per le condizioni di posa.

Lungo il percorso delle polifore, alla distanza reciproca media di m.20 saranno realizzate camerette o pozzetti rompitratta in cemento armato, di ampie dimensioni e con chiusino in ghisa, adatti per le derivazioni e per l'infilaggio dei cavi. Le polifore e le relative pozzettature destinate alla posa di linee con tensione nominale diversa, saranno tenute scrupolosamente separate.

2.4 - CONDUTTORI

In relazione alla tensione nominale di esercizio ed al tipo di posa, possono individuarsi le seguenti categorie di conduttori:

- a)- blindosbarra di bassa tensione per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
- b)- cavi di bassa tensione per trasporto dell'energia e per distribuzione principale o con posa prevalentemente in polifora interrata;
- c)- cavi di bassa tensione per distribuzione secondaria con posa in tubazioni, canali e passerelle in vista;
- d)- cavi di bassa tensione per distribuzione periferica con posa in tubazioni sottotraccia;
- e)- cavi per impianti di segnalazione, comunicazioni ed a correnti deboli;

I conduttori in blindosbarra di bassa tensione per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, saranno di tipo blindo-compatto con portata massima fino a 1000 A., con conduttori in rame, racchiuse in un involucro di lamiera zincata. Il contenitore consentirà una sufficiente aerazione e potrà essere impiegato come conduttore di protezione purché ne siano garantite la continuità elettrica e la sezione minima prevista dalle norme CEI - 17-13 (fasc.542).

A seconda delle esigenze ambientali, nei locali nei quali questi tipi di condutture sono impiegate, si prevedono i seguenti tipi di protezione:

- IP 20 per gli ambienti senza particolari esigenze ambientali e per le condutture, di tipo ventilato, per forti intensità di corrente;
- IP 43 per le condutture di tipo chiuso;
- IP 55, per gli ambienti con particolari esigenze di protezione (locali bagnati).

Le barre saranno isolate tra loro e verso terra da blocchetti di resina poliamidica o poliestere rinforzato con fibre di vetro, gli elementi componibili avranno nei percorsi verticali le barre bloccate in modo da permettere la realizzazione di barriere taglia fuoco. Pezzi speciali dovranno essere realizzati per la posa in corrispondenza dei giunti di costruzione edile, per consentire le dilatazioni nei tratti di lunghezza superiore a mt.50 tra due estremità bloccate e per il raccordo con apparecchiature soggette a vibrazioni durante il funzionamento.

Le derivazioni potranno essere effettuate tramite cassette apposite o spine ad innesto equipaggiate con fusibili adeguati. Le colonne montanti dovranno prevedere in corrispondenza di ogni quadro elettrico da alimentare una cassetta di derivazione ed un sezionamento relativamente al quadro elettrico. Dove richiesto dovranno essere inserite cassette di sezionamento intermedio.

I cavi di bassa tensione che collegheranno gli interruttori di testa o i punti di fornitura degli Enti Distributori ai quadri generali delle unità immobiliari (linee di alimentazione principale o montanti), sia che vengano posati in polifora che entro canali o passerelle, saranno in rame, di tipo flessibile con tensione nominale di 1000 V a.c., ed isolamento in gomma etil-propilenica o butilica. Saranno superficialmente protetti da un'ulteriore guaina in P.V.C. ed avranno forti caratteristiche antifiama (es. FG50R/4-FG70R-FG100M1).

I cavi per la distribuzione periferica in bassa tensione, generalmente posati entro tubazioni sottotraccia, saranno del tipo unipolare, flessibile, con tensione nominale di 450/750 V a.c., isolati in pvc di qualità R2, non propaganti l'incendio, rispondente alle Norme CEI 20 - 22 (es. N07-VK-N1WK). I cavi posati devono essere contrassegnati alle estremità e nei percorsi intermedi, almeno ogni 10 metri, tramite segnacavi a tubetto non sfilabile ed imperdibile tipo GRAFOPLAST, ovvero tramite pennarello indelebile.

I cavi per comunicazioni, segnalazioni ed a correnti deboli, se posati nelle stesse canalizzazioni di altri cavi, dovranno avere caratteristiche elettriche e meccaniche non inferiori, soprattutto per quanto riguarda la tensione, nominale e la reazione al fuoco.

Diversamente, cioè se tenuti rigorosamente separati in appositi cavidotti e con proprie scatole di derivazione, potranno avere grado di isolamento inferiore, ma sempre buona reazione alla propagazione degli incendi. La sezione minima consentita per tale tipo di impianti è stabilita in 0,5 mmq.

Il dimensionamento dei conduttori dovrà essere eseguito in funzione:

- della massima densità di corrente che non potrà superare il limite imposto dalla Impresa costruttrice dei cavi;
- tenendo presente che la caduta massima percentuale di tensione in regime statico, a partire dal quadro generale fino all'utilizzazione di forza motrice più lontano, non dovrà essere superiore al 3%, e comunque non superiore ai valori indicale alle norme di riferimento (CEI 64,8);

• dell'impulso termico lasciato passare dalle protezioni per cui dovrà sempre essere verificata la relazione:

$I^2 t \leq k^2 S^2$;

• la sezione dei cavi di potenza anche se indicate in progetto non esime l'offerente da un controllo dalla stessa, anche in funzione di ciascuno dei seguenti parametri:

- corrente trasportata dal cavo nelle normali condizioni di esercizio;
- coefficienti di riduzione della portata relativi alle condizioni di posa (tipo di posa, numero dei cavi, disposizione dei cavi, temperature elevate), nella situazione più restrittiva lungo lo sviluppo della linea.

In ogni caso la sezione minima ammessa è di 1,5 mmq, salvo che per i cavi di comando, segnalazione ed a correnti deboli per cui si richiama quanto precedentemente esposto.

I colori ammessi per l'identificazione dei conduttori sono i seguenti:

- marrone, nero e grigio per le tre fasi
- azzurro per il neutro
- giallo-verde per il conduttore di protezione.

I conduttori dovranno essere intestati con capi-corda a pressione e con cinturino indelebile recante i dati di identificazione riferiti allo schema elettrico. I cavi dovranno essere posati con particolare attenzione ad evitare abrasioni e danneggiamenti degli isolanti. Per gli impianti sottotraccia è categoricamente richiesta la comoda sfilabilità dei conduttori. I cavi posati nelle canaline dovranno essere disposti in maniera ordinata ed atta a non occupare più dello spazio strettamente necessario. Nei tratti verticali i conduttori dovranno esser bandati in modo che l'apertura del coperchio del canale non ne provochi la fuoriuscita.

2.5 - GIUNZIONI E DERIVAZIONI

Le giunzioni, le derivazioni e le connessioni agli apparecchi ed alle macchine, dovranno essere racchiuse in custodie aventi gradi normali di protezione meccanica non inferiore ad IP40. Le connessioni non potranno essere eseguite che nei quadri elettrici, nelle morsettiere degli utilizzatori e nelle scatole di derivazione attraverso opportuni morsetti componibili da profilato o a mantello con cappuccio trasparente in materiale autoestinguente. Dovranno essere realizzate con capicorda e/o morsetti che consentano un serraggio permanente e sicuro, che non riducano la sezione dei conduttori e che garantiscano dall'allentamento. Sono proibite le connessioni e le derivazioni eseguite in canale.

E' vietato realizzare ingressi nelle custodie o nelle macchine, mediante accostamento, sia per i cavi che per i tubi di protezione; è pertanto obbligatorio l'impiego dei più opportuni pressacavi o passatubo. Le parti esterne delle custodie non devono mai arrivare a temperature pericolose per gli operatori. E' ammesso l'allacciamento di apparecchiature con cavi non protetti, purché siano del tipo "con guaina antiabrasiva" e non siano sottoposti, in condizioni normali, a sollecitazioni meccaniche pericolose.

Di norma le scatole o cassette verranno impiegate ad ogni brusca deviazione del percorso delle tubazioni, ogni due curve, ogni 20mt. Nei tratti rettilinei, all'ingresso di ogni locale alimentato, in corrispondenza di ogni derivazione per corpi illuminanti. Nel progetto degli impianti elettrici saranno indicati caso per caso il tipo e le dimensioni delle scatole o delle cassette di derivazione da impiegare.

In linea generale si prevede l'impiego dei seguenti tipi di scatole e cassette di derivazione:

a) scatole di derivazione tonde diam.70mm. oppure quadrate, lato 65mm., in materiale plastico antiurto, adatte ad essere incassate nelle pareti o nei soffitti, per l'alimentazione di apparecchi illuminanti non stagni a soffitto;

b) cassette di derivazione adatte al montaggio incassato nelle pareti, di forma quadrata o rettangolare in materiale plastico antiurto, a uno o più scomparti completi di separatori con coperchio a perdere per montaggio provvisorio, coperchio definitivo in materiale plastico infrangibile fissato a viti, guide DIN, sul fondo per montaggio dei morsetti;

c) cassette di derivazione in materiale plastico isolante, tipo adatto ad essere applicate a vista sulle strutture o sulle pareti, complete di imbocchi per tubi accostati o filettati. Coperchi opachi in materiale isolante infrangibile o coperchi trasparenti in policarbonato con fissaggio a viti, eventuale guarnizione in neoprene fra corpo cassetta e coperchio, guide Din sul fondo per il fissaggio dei morsetti;

d) scatole per transito come descritte al punto c), ma senza guide;

e) cassette di derivazione in lamiera di acciaio stampate, tipo adatto per montaggio a vista sulle pareti o sulle strutture, complete di imbrocchi per tubi, coperchio in lamiera con fissaggio a viti oppure a cerniera e serratura, guarnizione in neoprene fra corpo cassetta e coperchio, guida Din sul fondo per fissaggio apparecchiature o morsetti;

f) cassette di derivazione in fusione di lega leggera, tipo adatto ad essere applicate a vista sulle pareti o sulle strutture, complete di imbrocchi filettati per tubi, coperchio con fissaggio a viti e guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio.

Non è ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o servizi diversi o di diverso livello di tensione a meno che non sia corredata di diaframmi separatori inamovibili. Le tubazioni devono essere posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio o sfilaggio.

Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguiti tramite imbrocchi pressatubo filettati in pressofusione o plastici, secondo quanto prescritto. I conduttori potranno anche transitare nelle cassette di derivazione senza essere interrotti, ma se vengono interrotti, le giunzioni dovranno essere effettuate mediante morsetti.

Nel caso di impianti a vista le cassette saranno fissate esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli ad espansione. Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del rivestimento esterno e saranno munite di coperchio "a perdere", i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione degli interventi murari di finitura. Nel caso di cassette di tipo stagno, murate in pareti rivestite in maiolicato, dovrà essere prevista una cornice plastica od in materiale non ossidabile che consenta la battuta perimetrale.

Tutte le scatole saranno previste di contrassegni sul coperchio in modo che possa essere individuata il tipo di servizio di appartenenza. Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale in cui sia derivato, il conduttore di protezione saranno provviste di morsetto di terra, quelle in materiale metallico avranno il morsetto di messa a terra del corpo scatola.

2.6 POWER CENTER, QUADRI ELETTRICI E CENTRALINI DI PIANO

Le carpenterie da adibire al contenimento di apparecchiature elettriche, periferiche dovranno avere il grado di protezione meccanica adeguato ai locali in cui dovranno essere installate. Potranno essere in materiale plastico autoestinguento o in lamiera verniciata (spessore 15/10-20/10) finemente con polveri epossidiche con frontale (trasparente o pannelli) incernierato e serratura a chiave. La tinta richiesta per i quadri elettrici, sia in resina, che metallici, sarà a discrezione della D.L. Saranno di tipo modulare, adatti ad accogliere apparecchi uniformati con passo base da mm. 17,5 e muniti di profilati DIN a "C" od "Omega" per l'aggancio rapido dell'equipaggiamento.

Internamente saranno dotati di pannelli copricavo con fissaggio a vite che interdicano l'accesso alle parti in tensione ed al cablaggio. Le custodie dovranno essere di ampie dimensioni per garantire un agevole e ordinato contenimento dell'equipaggiamento. Sarà inoltre predisposto uno spazio libero pari almeno al 30% di quello disponibile nel contenitore per futuri eventuali interventi di ampliamento.

I quadri elettrici verranno incassati, fissati a parete o ancorati a pavimento, a seconda delle esigenze impiantistiche o delle dimensioni, con particolare riguardo alla loro preservazione dalla polvere e dall'umidità. Il luogo di posa dovrà essere scelto in funzione di una facile accessibilità da parte del personale preposto alla conduzione o alla manutenzione dell'impianto, ma sufficientemente protetto per evitare eventuali atti di vandalismo.

I quadri saranno impiegati per la distribuzione dell'energia elettrica e comprenderanno i dispositivi di sezionamento e di interruzione automatica con i relativi sistemi di comando, controllo, misure, protezioni regolazioni, custodie e strutture di supporto.

Particolare cura sarà osservata nell'esatta ripartizione del carico su tutte le fasi e sulla segregazione fisica mediante pannellatura delle sezioni normali, emergenza e sicurezza. Tutte le apparecchiature saranno dotate di targhette per l'identificazione dell'utenza. Gli eventuali trasformatori per l'alimentazione dei circuiti ausiliari saranno di sicurezza (secondo CEI 64-8) o i trasformatori di isolamento per i locali a norme IEC 61558-2-15, avranno il neutro o la presa centrale e gli schermi efficacemente connessi a terra su apposita barretta equipotenziale. Non saranno mai utilizzati autotrasformatori. Tutti i trasformatori saranno installati nella parte alta del quadro e la carpenteria in tale zona sarà adeguatamente ventilata.

Qualora esistano sullo stesso quadro tensioni differenti o apparecchiature che, pur avendo le stesse tensioni, appartengono a sistema differenti (ad es: illuminazione o servizi di sicurezza, rete normale, rete

emergenza o rete sotto UPS), queste risulteranno fisicamente separate dalle altre ed alloggiare entro pannelli a loro uso esclusivo; i percorsi dei conduttori di sistemi differenti saranno effettuati con canaline dedicate. Il tipo d'installazione sarà in genere appoggiato a pavimento o direttamente fissato a parete con arrivo e partenza cavi dall'alto, salvo diverse necessità specifiche indicate caso per caso dalla D.L.

Gli strumenti di misura saranno tutti in classe 0,5. Il quadro avrà all'interno una tasca per il contenimento dello schema elettrico ed all'esterno, su una delle pareti accessibili, una targa metallica pantografata indicante:

- nome del costruttore
- data di costruzione
- numero di identificazione
- grado di protezione
- tensione di impiego
- corrente di corto circuito presunta indicata sugli schemi

Gli stessi dati saranno riportati in chiaro sullo schema contenuto nella tasca interna. Indipendentemente dal tipo i quadri dovranno essere costruiti secondo la normativa CEI 17-13 e ciò risulterà comprovato da adeguata certificazione.

Nella realizzazione degli impianti elettrici potranno essere impiegati i seguenti tipi di struttura:

(a) Quadri modulari per basse tensioni con sbarre principali, sbarre secondarie, cavi, entrata e uscita degli interruttori in compartimenti totalmente stagni tra loro, interruttori sezionabili e strumenti in celle segregate.

I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno essere asportabili tramite viti a brugola incassate. In caso di ubicazione all'aperto, od in ambienti polverosi dovrà essere realizzato un telaio che sostenga un filtro in materiale sintetico che si possa facilmente ispezionare e sostituire.

I quadri risulteranno composti da uno o più scomparti a seconda delle loro dimensioni complessive e dal peso. Ogni scomparto sarà previsto per un facile assemblaggio fianco a fianco in esecuzione modulare. Tutti i pannelli di ispezione che diano accesso alle apparecchiature e morsettiere saranno apribili a cerniera invisibile dall'esterno e saranno muniti di guarnizione perimetrale in gomma antinvecchiamento.

Tutte le apparecchiature saranno facilmente accessibili dal fronte, sul pannello anteriore saranno praticate opportune feritoie per consentire le manovre frontali.

(b) Quadri ad armadio in lamiera di tipo modulare: la struttura sarà del tipo autoportante in lamiera di acciaio componibile verniciata. Gli accessori di fissaggio e i telai interni saranno protetti contro l'ossidazione. Gli elementi costituenti il quadro dovranno avere un grado di protezione IP30 all'esterno. La modularità richiesta riguarderà tutte le strutture, gli elementi di fissaggio interni e i pannelli frontali.

(c) Quadri modulari ad isolamento composti da contenitori con doppio isolamento e grado di protezione IP55;

La struttura sarà realizzata in resina autoestinguente resistente al fuoco. Gli elementi costituenti del quadro dovranno avere un grado di protezione IP55 all'esterno. Il quadro sarà in grado di resistere alle intemperie senza alterazione delle caratteristiche meccaniche.

(d) Quadri di distribuzione secondaria.

Essi saranno del tipo autoportante per appoggio a parete e saranno adatti per il montaggio sporgente o incassato. Saranno ancorati alle strutture murarie mediante zanche murate. Il grado di protezione richiesto è IP30, l'accessibilità e le serrature saranno realizzate come descritto precedentemente.

(e) Targhe

Sul quadro sarà apposta una targa riportante il nome del costruttore e i dati nominali richiesti dalle norme CEI 17-13. Sul fronte di ciascun pannello e scomparto saranno previste targhe con la denominazione dei pannelli o scomparti e la sigla dell'utenza servita, come indicati negli schemi allegati alle richieste.

Tutte le apparecchiature, principali ed ausiliarie, saranno provviste di una targa riportante il nome del costruttore, i dati nominali e l'indicazione del tipo. La targa sarà in posizione leggibile senza la necessità di smontare l'apparecchiatura stessa. Ciascuna apparecchiatura, sia interna sia in vista, sarà contraddistinta da una targhetta riportante la sigla corrispondente a quella indicata negli schemi funzionali.

(f) Schemi

Ogni quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato di apposita tasca porta-schemi dove saranno contenuti, in un involucro di plastica trasparente, i disegni degli schemi funzionali e topografici rigorosamente aggiornati e rappresentati strettamente lo stato di fatto. In aggiunta, per i quadri generali di distribuzione, questa documentazione sarà esposta protetta sotto vetro.

2.7 - APPARECCHIATURE DA QUADRO E LORO INSTALLAZIONE

Le caratteristiche fondamentali dei vari pannelli o scomparti dovranno essere identiche anche se necessariamente saranno impiegate apparecchiature di costruzione o provenienza diverse. Si dovrà raggiungere un buon effetto estetico all'esterno unito ad una facile individuazione delle manovre da compiere. All'interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione in modo particolare per le parti di più frequente controllo. I materiali e le apparecchiature adottate nei quadri dovranno essere rispondenti alle relative normative CEI e provviste del Marchio di Qualità se soggetti ad omologazione dei suddetti Istituti. La distanza tra le singole apparecchiature e le eventuali diaframature dovranno essere tali da impedire danneggiamenti alle parti di quadro non interessate da corto circuito od avarie notevoli. Dovrà essere lasciato libero lo spazio per guide, morsettiere e cablaggio per eventuali apparecchiature in ampliamento pari al 30% dell'ingombro totale. Gli interruttori dovranno essere alimentati sempre dalla parte superiore. I quadri con struttura di cui al comma (a) del punto 2.5, dovranno essere studiati per consentire la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico di tutti i cavi entranti od uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiere di derivazione. Nei quadri con struttura di cui ai commi (b,c,d) del punto 2.5 tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza uscenti da interruttori di taglia inferiore a 80A, si attesteranno a delle morsettiere componibili su guida a teste isolate, complete di portacartellini numerati (tipo GRAFOPLAST) e barra ferma cavi, con diaframmi ove necessario. Se la linea è in blindoconduttore o contenuta in canalina dovranno essere previste delle piastre a due pezzi per evitare l'ingresso di polvere. Se le linee fuoriescono dalla parte superiore o inferiore (quadro a parete non appoggiato a terra) dovranno essere previsti raccordi pressacavi in pressofusione per il serraggio delle tubazioni. Se le linee sono entro tubazioni incassate potrà essere praticata un'asolatura sigillabile ma in modo che possano essere effettuate in ogni momento e agevolmente le operazioni di infilaggio e sfilaggio. Su ogni quadro sarà prevista una sbarra colletttrice di terra in rame nudo di sezione adeguata continua quanto la lunghezza del quadro e comunque uguale al conduttore di fase. La messa a terra di tutte le parti metalliche delle lamiere, dei telai, delle portelle, degli schermi metallici di protezione e dei pannelli anche se privi di componenti elettrici dovrà essere realizzata con conduttori flessibili in rame di sezione non inferiore a 6 mmq, allacciati a collettori primari di dimensione adeguata, comunque non inferiore a 16mmq, derivati dalla sbarra principale.

Nei quadri principali e di distribuzione periferica, salvo gli interruttori generali e quelli con portata superiore o uguale a 100 A, che dovranno essere del tipo "scatolato", tutti gli altri apparecchi di comando e protezione saranno di tipo modulare con passo base di mm. 17,5 ed attacco da profilato.

Dovranno essere del tipo accessoriabile con morsetti a cestello di ampie dimensioni. Si lascia la scelta delle caratteristiche delle apparecchiature al progettista, purché ogni componente sia dotato di IMQ, o marchio europeo equivalente.

A. Tutti i circuiti in partenza dai quadri di distribuzione, le derivazioni da un elettrocondotto prefabbricato e gli utilizzatori alimentati da presa e da spina, con potenza superiore a 1000W saranno dotati di protezione di massima corrente. La protezione può essere incorporata nello stesso apparecchio di manovra, come nel caso degli interruttori automatici, oppure separata, come nel caso dei fusibile o dei relè indiretti

Le protezioni comanderanno l'apertura dei circuiti di potenza sia in caso di corti circuiti sia di sovraccarichi che di dispersione verso terra. Saranno montate protezioni su tutte le fasi attive. Nei circuiti bipolari è fatto divieto di impiegare una protezione unipolare sul conduttore di neutro. Gli interruttori automatici e differenziali, devono essere di tipo a scatto rapido simultaneo su tutti i poli con manovra indipendente della posizione della leva di comando e devono sezionare tutti i conduttori attivi compreso il neutro.

Ogni protezione dovrà essere adeguata ad interrompere la corrente di corto circuito in tempo breve ed in modo selettivo (in ogni caso la capacità di rottura non sarà mai inferiore a 6 KA), compatibilmente con le apparecchiature disponibili nel mercato, lo stato dell'arte e delle normative vigenti in materia. I poli degli interruttori generali devono essere provvisti di coprismorsetti. In caso di installazione di fusibili e relè termici o fusibili ed interruttori automatici, deve essere realizzato il coordinamento delle protezioni, secondo quanto previsto dalle norme CEI.

I salvamotori saranno di tipo modulare (passo base da mm. 17,5 ed aggancio rapido) con contatti ausiliari che ne identifichino lo stato (inserito, disinserito, scattato).

Gli elementi ausiliari, come le spie di segnalazione, le pulsantiere, gli strumenti di misura, ecc. saranno anch'essi dello stesso tipo.

Ogni quadro elettrico generale sarà dotato di un voltmetro (con commutatore se alimentato da un sistema trifase) e di un amperometro con idoneo trasformatore di misura (tre per sistemi trifase) di tipo digitale.

B. Tutti i circuiti dovranno essere protetti contro i corti circuiti. La protezione contro i corti circuiti sarà affidata, a seconda delle prescrizioni del progetto, a relè magnetici o a valvole fusibili. Le apparecchiature di protezione relative dovranno sopportare le correnti di corto circuito nel punto del circuito in cui sono installati ed essere in grado di interrompere la corrente senza danni. Di volta in volta il progetto degli impianti elettrici stabilirà le modalità di impiego di protezioni differenziali a completamento delle protezioni contro i contatti indiretti. Saranno generalmente impiegati interruttori con soglia di intervento da 30mA per i circuiti con prese alimentanti apparecchi utilizzatori portatili.

Interruttori differenziali con soglie di intervento di 0,5-1,0 3A, eventualmente con soglia e tempo regolabili saranno adottati negli altri casi avendo cura di verificare l'intervento selettivo in senso orizzontale e verticale in modo da evitare aperture intempestive. Per correnti nominali fino a 100A, gli interruttori differenziali, sia pure che magnetotermici, dovranno essere assemblati in un unico blocco sigillato dal costruttore e quindi conformi alle norme CEI 23-18. Le protezioni di massima corrente in serie dovranno essere verificate fra di loro affinché il loro intervento assicura la selettività totale e provochi l'apertura delle sole parti di impianti soggette a guasti. Salvo diverse indicazioni di progetto, non sono ammesse protezioni di bach-up, con delega all'interruttore generale di aprire le maggiori correnti di corto circuito. Le caratteristiche elettriche, l'esecuzione e gli accessori in dotazione di ogni interruttore andranno di volta in volta ricavate dagli schemi di progetto. Tutti gli interruttori sui quadri elettrici dovranno essere provvisti di protezione termica e magnetica per ogni polo interrotto. Non saranno mai utilizzati interruttori unipolari o tripolari quando le linee di uscita sono rispettivamente bipolari o quadripolari. La portata degli interruttori sarà dimensionata per una corrente pari a 1.3 volte la corrente presunta di esercizio, ma la taratura dell'interruttore sarà adeguata alla portata nominale dei conduttori in uscita. Il potere di interruzione dei singoli interruttori sarà sempre maggiore della massima corrente di corto circuito che può verificarsi immediatamente a valle degli stessi e mai inferiore a 6KA. Tutti gli interruttori che proteggono le linee in partenza devono essere scelti in modo che:

- sia sempre protetta contro i contatti diretti e indiretti la lunghezza totale della linea uscente
- siano coordinati selettivamente con interruttori presenti in cascata

Per gli interruttori scatolati con rilevazione della corrente di dispersione mediante toroide o con relé differenziale incorporati la regolazione dovrà essere sia sul tempo che sulla sensibilità e quando, non diversamente indicato, avranno una sensibilità di 0,03A con caratteristiche di tipo antimpulso. Gli interruttori destinati alla protezione delle linee di alimentazione luce per apparecchi equipaggiati con reattori elettronici saranno scelti con sensibilità di 0.03A o 0.3A in accordo con il numero di reattori presenti sulla linea. Gli eventuali contattori montati sui quadri saranno tutti di categoria in AC3, per comando di condensatori e/o ventilatori saranno previsti contattori di categoria in AC4. Le eventuali valvole fusibili a protezione dei circuiti ausiliari dovranno essere bipolari e del tipo sezionabile. In ogni caso le caratteristiche specifiche delle singole apparecchiature elettriche saranno evidenziate sugli schemi di progetto.

2.8 - SCATOLE PORTA-APPARECCHI E DI DERIVAZIONE

Le scatole porta-apparecchi e di derivazione potranno essere del tipo da incasso o da esterno, a secondo della tipologia impiantistica prescelta.

2.7.1. - Scatole porta-apparecchi da incasso: saranno del tipo standard rettangolare ad alta capienza, costruite in materiale isolante autoestinguente, difficilmente deformabili, dotate da ampie superfici pretranciate per l'inserimento dei tubi e profilo che garantisca un'alta tenuta dell'incasso all'estrazione.

Dovranno disporre di inserti metallici prefilettati per un comodo e sicuro fissaggio dei supporti porta-apparecchi e delle placche di uso più comune; nella serie dovranno poter essere disponibili, oltre al tipo classico a tre posti, e quello predisposto per quattro e sei apparecchi modulari, nonché quello per prese telefoniche modulari.

Le scatole di derivazione da incasso saranno del tipo diaframmabile di dimensioni ampie ed idonee al contenimento comodo ed ordinato delle giunzioni. Saranno di forma rettangolare, costruite in materiale

isolante autoestinguente, difficilmente deformabili, dotate di ampie superfici pretranciate per l'inserimento delle tubazioni e un profilo laterale robusto e conformato per opporre un'efficace resistenza dell'incasso all'estrazione.

I coperchi delle scatole di derivazione da incasso saranno in materiale isolante di elevata resistenza meccanica e saranno fissati con viti autofilettanti nel numero idoneo a garantire un'efficace chiusura; dovranno presentare la superficie esterna tinteggiabile con i più comuni prodotti per pareti.

2.7.2 - Scatole porta-apparecchi da esterno: dovranno essere utilizzate soprattutto per ottenere gradi di protezione (penetrazione da parte di liquidi) superiori all'ordinario. Saranno costruite in materiale isolante autoestinguente e disponibili per l'alloggiamento da uno a otto apparecchi con modulo standard. Con questo tipo di contenitori dovrà essere possibile ottenere gradi di protezione IP40 (con scatole senza coperchio a membrana)= ed IP44 (con coperchio).

Il raccordo delle scatole porta-apparecchi con l'impianto elettrico deve essere sempre realizzato mediante appositi accessori (pressacavi o pressatubo) in grado di garantire una idonea tenuta meccanica e conferire all'insieme particolare solidi. Le scatole di derivazione da esterno saranno costruite con polimero ad alta resistenza agli urti, agli agenti chimici ed alla temperatura (115 Gradi Centigradi), con caratteristiche di doppio isolamento e grado di protezione minimo IP55.

Potranno essere dotate di fori pretranciate per il fissaggio degli accessori di raccordo con l'impianto, o di pareti lisce da forare con appositi utensili calibrati.

I coperchi dovranno essere fissati al corpo scatola con viteria metallica imperdibile trattata contro la corrosione, oppure in acciaio inossidabile.

2.9 - APPARECCHI DI COMANDO E PRESE

Gli apparecchi di comando per l'impianto di illuminazione e le prese saranno di tipo modulare componibile, facenti parte di una serie omogenea adatta per la posa entro scatole da incasso standard o contenitori da esterno; con l'ausilio di opportuni accessori dovranno poter essere installati pure nei quadri elettrici sfinestrati per il modulo da mm.17,5.

Avranno tensione nominale di 250V a.c. e portata di 10/16A, i morsetti per il serraggio dei conduttori, collocati nella parte posteriore dell'apparecchiatura, dovranno consentire il corretto cablaggio di almeno due conduttori da mmq. 2,5; il morsetto per il conduttore di protezione delle prese, pur dovendo essere dello stesso tipo di quelli per i conduttori attivi, dovrà essere chiaramente contraddistinto.

Per la posa entro scatola incassata, si utilizzeranno supporti che consentano la successiva applicazione della placca copriforo. Le placche saranno costruite in resina polimerica colorata: per coordinare il colore delle placche con quello delle pareti, la Direzione dei lavori ne effettuerà la scelta fra quelli disponibili di serie, al termine dei lavori. Nei casi di modifiche agli impianti, o manutenzioni occorrerà uniformarsi al tipo esistente

2.10 - COMPONENTI PER IMPIANTO CITOFONICO

L'impianto, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere interfacciato e si dovrà quindi prevedere che la sua configurazione comprenda un alimentatore c.a. - c.c., un posto esterno completo di pulsante di chiamata, di elettroserratura e di tastiera per l'apertura della porta mediante codice segreto.

L'impianto sarà del tipo "a viva voce", bicanale, amplificato dal lato posto esterno, esente da ronzii di alternata o sgradevoli effetti Larsen. L'alimentatore dovrà poter rendere disponibili le tensioni (tutte inferiori ai 24 V) necessarie per il portiere elettronico, per l'elettroserratura e per l'impianto di chiamata. Sarà di costruzione modulare (passo base mm. 17,5) ed inserito nel quadro generale, nella zona dedicata ai servizi.

Il posto esterno dovrà essere del tipo "blindato" antivandalo, con pulsantiera retro illuminata e targhetta porta nome, il microfono esterno dovrà essere del tipo piezoelettrico, mentre l'altoparlante di tipo elettrodinamico. Il colore della targa esterna sarà scelto dalla Direzione Lavori fra quelli disponibili di serie nel momento opportuno.

2.11 - COMPONENTI PER IMPIANTO DI RICEZIONE RADIO TV

L'impianto per la ricezione di segnali radio AM-FM e televisivi sarà costituito da una parte aerea (antenne) e dall'insieme dei componenti e delle apparecchiature per la distribuzione dei segnali in radiofrequenza.

Le antenne verranno installate su di un apposito sostegno telescopico in acciaio zincato a caldo in grado di resistere, senza alcuna controventatura, alla spinta del vengo spirante alla velocità di 120 Km/h. Il sostegno per le antenne sarà ancorato alla struttura attraverso idonee zanche fissate ad un muro di

spina e, se l'edificio non è autoprotetto contro le scariche atmosferiche, dovrà essere collegato all'impianto di terra con un treccia in rame da almeno 35 mmq. posta in una tubazione apposita e fisicamente distante dalle calate RF, dagli altri impianti elettrici, dagli impianti meccanici e dai pluviali.

Le antenne saranno di tipo "direttivo" per la ricezione dei canali televisivi e di tipo "omnidirezionale" (ground plane) per quelli radiofonici; saranno costruite in lega di alluminio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, strutturalmente robuste, con guadagno, in centro alla banda da ricevere, di almeno 4 dB. Si prevede la necessità di dover installare almeno quattro antenne diverse:

- a) per radio AM-FM
- b) per 1° canale TV nazionale su frequenza VHF
- c) per 2° e 3° canale TV nazionali su frequenza UHF
- d) per le principali emittenti locali e network privati in 5° Banda

Nel sottotetto, alla base del sostegno delle antenne, verrà installato un centralino di testa in grado di assolvere alle seguenti funzioni:

- a) selezione dei segnali desiderati e soppressione dei disturbi
- b) amplificazione differenziata di ogni canale per ottenere un corretto livello di segnale sulle calate
- c) smistamento dei segnali per i punti di utenza.

Si richiede che ogni presa radio-tv abbia un proprio cavo fino a raggiungere il centralino di testa; i cavi di collegamento saranno di tipo coassiale con impedenza caratteristica di 75 Ohm, conduttore unico in rame schermatura con calza o nastro in rame, che dovrà essere sempre collegata all'impianto di terra mediante idoneo conduttore, dovrà avere un'isolante compatto con pellicola antimigrante, guaina esterna in pvc e, soprattutto perdite ridottissime e stabili nel tempo. I cavi per la distribuzione dei segnali radio-televisivi saranno posati entro tubazioni autonome.

L'impianto di distribuzione dovrà essere realizzato con prese collegate in derivazione e non in cascata, mediante l'uso di partitori di segnale, con simile configurazione, le prese non potranno essere che di tipo "terminale", senza accoppiatori od attenuatori, pur dovendo essere installate in scatole separate da quelle contenenti altre parti di impianti elettrico, si richiede che l'aspetto esteriore delle prese radio-tv sia omogeneo con il contesto. Il livello minimo di segnale alla presa d'utente dovrà comunque essere sia per la televisione monocromatica che per quella a colori di 57,5 dB mV per le Bande I-III e per il canale C e 60 Db mV per le Bande IV-V, come prescritto dalle norme CEI 12-15.

2.12 - COMPONENTI PER IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA

Ove occorrerà questo tipo di impianto, (a seguito di specifica richiesta della direzione Lavori) si raccomanda l'impiego di un sistema basato su componenti elettronici in grado di trasmettere i segnali di chiamata su linea bus con il metodo delle onde convogliate in F.M. e della codifica dei pulsanti. Tale sistema semplifica la configurazione dell'impianto e riduce notevolmente il dispendioso lavoro di posa cavi.

2.13 - COMPONENTI PER IMPIANTO TERRA

Gli impianti di protezione della unità immobiliari saranno attestati ad un collettore posto nel quadro generale che verrà collegato, tramite apposito conduttore, all'impianto di terra.

La sezione dei conduttori di protezione dovrà essere:

- identica alla sezione del conduttore di fase per sezioni minori-uguali a 16 mmq.
- pari a 1/2 della sezione di fase per sezioni superiori a 16mmq.

Tali valori sono validi se i conduttori di protezione e di terra sono costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase. Sono validi inoltre, limitatamente ai conduttori di protezione, per posa all'interno dello stesso tubo o se sono parte integrante del cavo di alimentazione.

Per i conduttori di protezione che non soddisfano le condizioni sopra riportate, le sezioni minime sono:

- 2,5 mmq. se è prevista una protezione meccanica;
- 4mmq. se non è prevista alcuna protezione meccanica.

Per i conduttori preposti al collegamento di equipotenzialità, le sezioni minime ammesse sono:

-conduttori equipotenziali principali: metà del conduttore di protezione, con max di 25 mmq. (se in rame) e min di 6 mmq.

-conduttori equipotenziali supplementari: 2,5 0 4 mmq a seconda che esista o no una protezione meccanica.

2.14 - CORPI ILLUMINANTI

Gli apparecchi illuminanti impiegati nella realizzazione degli impianti di illuminazione avranno la foggia, la struttura e le dimensioni di volta in volta indicati per la mansione specifica. I valori di illuminazione nei diversi ambienti dovranno essere conformi a quanto richiesto e prescritto nella norma UNI 10380

I materiali impiegati nella costruzione degli apparecchi illuminanti dovranno essere di buona qualità, in relazione alla struttura e all'impiego specifico.

2.13.1 - corpi illuminanti (soffitti/controsoffitto) saranno del tipo da incasso totale con corpo in acciaio smaltato, schermo piano prismatico internamente e resistente alle sostanze disinfettanti, riflettori in alluminio purissimo brillantati anodicamente e grado di protezione meccanica non inferiore ad IP40. Dovrà essere possibile la sostituzione delle lampade e l'effettuazione delle normali operazioni di manutenzione dalla parte inferiore della plafoniera, previa rimozione dello schermo, senza dover smontare nessuna parte del controsoffitto.

2.13.2 - corpi illuminanti per esterno: saranno costituiti in lamiera di acciaio smaltato finemente, con schermo in policarbonato prismatico internamente oppure con riflettori in alluminio purissimo, brillantati anodicamente; l'equipaggiamento sarà adatto per lampade fluorescenti da 18/36/58W, mono o bilampada, con accensione a starter, rifasate a $\cos \phi 0,9$ e filtro antidisturbo radio.

2.13.3 - Plafoniere: tutte le plafoniere di ogni tipo e specie dovranno essere dotate di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o di Marchio europeo equivalente. In particolare, per quanto attiene il tipo da impiegare in rapporto ai locali di destinazione si precisa:

a) - quelle destinate all'illuminazione dei locali tecnici, saranno del tipo "da esterno" con corpo in materiale plastico non propagante l'incendio e coppa in policarbonato prismatico internamente. L'equipaggiamento sarà costituito da lampade fluorescenti ad alta resa e da dispositivo di accensione a starter. Il grado di protezione meccanica minimo richiesto è IP65 AD-FT.

b) - quelle destinate all'illuminazione dei locali con videoterminali o con compiti visivi severi saranno del tipo DARK, saranno costituiti in lamiera di acciaio smaltato finemente, con riflettore in alluminio purissimo, brillantati anodicamente dovranno avere un rendimento $R > 65\%$, luminanza < 200 cd/mq per angoli trasversali 60° trasversali e longitudinali, con alette trasversali e longitudinali.

c) - quelle da utilizzarsi nei locali destinati a servizi igienici e negli altri piccoli locali di disbrigo, con armature stagne (min. IP44) dotate di lampade fluorescenti con potenza compresa fra 9 e 24W, sia con attacco bispina che "Edison".

d) - quelle destinate all'utilizzo in specifiche condizioni di esercizio dovranno essere di volta in volta valutate con la Direzione Lavori.

2.13.4 - Si impiegheranno preferibilmente lampade fluorescenti ad alta resa cromatica, ad elevato rendimento (maggiore di 90 Lm/W e di 5000 ore di servizio) con caratteristiche cromatiche come da specifiche UNI 10380 o su indicazione della D.L.

2.15 - DOTAZIONI

2.14.1 - Punti luce: intesi come punto per l'alimentazione di apparecchi di illuminazione, potranno essere costruiti a soffitto o a parete, a seconda delle esigenze. I punti luce sono classificati a seconda del numero delle posizioni da cui possono essere comandati, nel modo seguente:

- a) - Punti luce interrotti con comando da un solo punto;
- b) - Punti luce devianti con comando da due posizioni;
- c) - Punti luce invertiti semplici con comando da tre posizioni;
- d) - Punti luce a relè semplice con comando da quattro punti;
- e) - Punti luce derivati con accensione comandata da un altro punto luce di qualsiasi natura.

Sarà possibile aumentare il numero dei punti di comando aggiungendo ulteriori invertitori o pulsanti, ma questi non faranno parte dell'unità "punto luce" sopra definita. Anche le applicazioni speciali quali i regolatori di intensità luminosa, le lampade spia di segnalazione o i comandi sensitivi, non sono considerati come parte dei relativi punti luce. E' importante sottolineare che la collocazione dei comandi delle luci deve essere tale da escludere la necessità di dover ricercare i tasti degli apparecchi al buio.

Nella medesima scatola, collocata rigorosamente vicino alla maniglia della porta, dovranno quindi essere disponibili sia il comando di spegnimento delle luci della stanza che si lascia, che quello di accensione del corpo illuminante della camera cui si accede.

2.14.2 - Punti presa - dovranno rispondere alle seguenti tipologie:

- del tipo bipolare più polo di terra, da 16A, di tipo italiano "bipasso 10-16A". Ogni presa sarà di tipo ad alveoli schermati per impedire l'introduzione di oggetti che non siano le spine appropriate

- del tipo CEE da 16 o 32A. con selezionatore a fusibile con tensione a 220V. monofase, o 380 V. trifase

- del tipo bipolare 10/16A con contatti laterali di terra e centrale per spina UNEL e spina 10A con spinotti allineati

2.16 - IMPIANTI DI TERRA

Ogni punto luce, ogni punto presa ed ogni apparecchio elettrico che presenti parti metalliche accessibili, dovrà essere dotato di conduttore di protezione e di collegamento a terra. Tutti i conduttori di protezione, che saranno inequivocabilmente riconoscibili dalla regolamentare colorazione giallo-verde e di sezione mai inferiore al conduttore di fase, faranno capo al quadro generale, su di una apposita barra colletttrice in rame, sulla quale sarà attestato anche il conduttore principale di terra.

Per gli immobili alimentati in MT (sistema di II Categoria) con propria Cabina di Trasformazione, essendo in presenza di un sistema TN le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze dei circuiti devono essere tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell'impianto tra un conduttore di protezione o una massa, deve essere verificata la condizione: l'interruzione automatica dell'alimentazione avvenga entro un tempo specificato, soddisfacendo la condizione:

$$Z_s \times I_a - U_o$$

dove:

Z_s = è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente.

I_a = è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo entro 5 sec. per i circuiti di distribuzione (circuiti che alimentano i quadri elettrici) ed entro 4 sec. per gli altri circuiti.

Per gli edifici alimentati dall'ENEL in bassa tensione (sistema di I Categoria), l'impianto di terra è individuale.

La protezione dovrà essere attuata secondo la norma CEI 64-8/6 art.612.6 comma b.

In presenza di un sistema TT dovrà essere soddisfatta la relazione:

$$R_a \times I_a - 50V$$

dove:

R_a = è la resistenza dell'impianto di terra.

I_a = è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione in Ampere.

Per assicurare la regolarità della protezione e quindi della conformità alla norma dovrà essere sempre installato l'interruttore differenziale.

50V è la massima tensione di contatto ammessa per locali ordinari.

2.17 - IMPIANTI NEI LOCALI DA BAGNO E/O DOCCIA

Gli impianti elettrici nei locali da bagno e/o doccia dovranno essere conformi con quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/7 parte 7, ed in particolare, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, si dovrà avere cura di adottare i seguenti accorgimenti:

a) - Equalizzazione dei potenziali realizzata con il collegamento fra di loro ed a terra di tutte le masse e delle parti metalliche accessibili suscettibili di introdurre il potenziale di terra od altri potenziali;

b) - Non installazione di prese o di altre apparecchiature elettriche;

c) - Non installazione di scatole di derivazione nelle zone di rispetto;

d) - Installazione, nelle zone consentite, di apparecchiature a doppio isolamento, protette dall'umidità e dagli spruzzi;

- e) - Predisposizione dei punti luce ad un'altezza non inferiore a m.2,25;
- f) - Pulsante di chiamata di soccorso azionabile tramite cordone isolante.

Gli impianti elettrici dei locali da bagno e/o doccia, ovviamente, dovranno essere protetti dalle dispersioni verso terra dagli interruttori differenziali ad alta sensibilità (30 mA) installati nel quadro generale.

2.18 - IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO E LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE

Gli impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio saranno realizzate in conformità alla norma CEI 64-8 (5° edizione) e secondo le caratteristiche dei luoghi individuati dalla stessa norma (artt. 751.03.01, 751.03.02 e 751.03.03).

I luoghi con pericolo d'esplosione saranno classificati secondo la norma CEI 31-30 e la guida CEI 31-35. Dall'esito della classificazione saranno individuate le caratteristiche costruttive degli impianti elettrici in conformità alle norme CEI 31-33 e/o 31-36.

CAPITOLO 3

DOCUMENTAZIONE INIZIALE E FINALE - NORME GENERALI SUGLI IMPIANTI.

3.1 - DOCUMENTAZIONE INIZIALE

Nell'esecuzione degli impianti elettrici l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e al relativo regolamento di attuazione.

Le opere impiantistiche saranno eseguite sulla base di un progetto, laddove ne ricorra l'obbligo, redatto da parte dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante: al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di cui all'art. 9 della legge 46/1990 di conformità degli impianti realizzati al progetto di cui sopra corredata di elaborati grafici e schemi elettrici.

3.2 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Per ogni singolo intervento durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti in corso d'opera in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato d'Oneri o del presente Disciplinare Tecnico e delle specifiche richieste. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e tutto a sue spese, alle prove alle quali la Direzione dei Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall'Impresa stessa in dipendenza dal presente appalto. Dette prove potranno venire effettuate presso un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o man mano in cantiere le attrezzature necessarie. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati o pronti ad essere posti in opera con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), in prove parziali di isolamento e di funzionamento, nonché in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche, ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti. Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possono ammettersi applicando una adeguata detrazione sulla loro quantità o sul prezzo. In entrambi i casi, se l'Impresa non intendesse accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla avvenuta contestazione formale. In mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione, a rischio e spese dell'Impresa Appaltatrice.

Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui appresso si dovranno tenere regolari annotazioni.

Il Direttore dei Lavori qualora riscontri dalle prove preliminari imperfezioni di qualsiasi genere nei materiali impiegati e nell'esecuzione, prescriverà con appositi ordini di servizio i lavori che l'impresa dovrà eseguire per mettere gli impianti nelle condizioni ottimali ed il tempo concesso all'Impresa per la loro attuazione. Dopo aver accertato con successive verifiche e prove che gli impianti corrispondano in

ogni loro parte alle dette condizioni, redigerà un verbale con cui si darà atto che la Impresa ha eseguito tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni richieste in seguito alle prove preliminari.

Resta inteso comunque che nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, l'Impresa Appaltatrice rimane responsabile, fino al termine del periodo di garanzia, delle deficienze che venissero riscontrate nel corso delle verifiche delle condizioni di sicurezza eseguite dal Dipartimento di Prevenzione) dall'U.S.L. competente, dall'ISPEL, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da altro Ente preposto, oppure nel corso del collaudo tecnico-amministrativo finale.

3.3 - PULIZIA DEL CANTIERE

Prima dell'inizio delle operazioni di verifica e di prova preliminare, tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera devono essere accuratamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice e materiale edile, residui di imballo e polvere. Il materiale di risulta ed i prodotti che pur facendo parte della fornitura, non fossero stati utilizzati, dovranno essere rimossi dal cantiere e radunati nel luogo indicato dalla D.L.

3.4 - CONSEGNA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI

La consegna provvisoria degli impianti, riferita ad ogni singolo intervento, potrà essere effettuata dopo il risultato favorevole della visita preliminare della Direzione Lavori.

3.5- GARANZIA

L'impresa assuntrice ha l'obbligo di garantire ciascun impianto sia per la qualità dei materiali, sia per il corretto montaggio che per il regolare funzionamento, per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, pur entrando gli impianti nell'uso normale a cui sono destinati, tutte le riparazioni e sostituzioni sono a carico della Impresa assuntrice a meno che non si tratti di danni dovuti ad un improprio uso degli impianti stessi.

Ai verificarsi di un qualsiasi inconveniente l'Impresa dovrà quindi provvedere a quanto di sua incombenza entro il termine che le sarà prescritto dall'Amministrazione: oltre tale termine, se l'Impresa non avrà sanato ogni anomalia, l'Amministrazione potrà procedere d'ufficio, a spese dell'Impresa stessa, trattenendo l'importo dei lavori occorsi dal deposito cauzionale, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni al riguardo, trattandosi di inadempienza contrattuale.

3.6 - IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE - DOCUMENTAZIONE FINALE

- Identificazione: apparecchiature, macchinari e componenti dell'impianto devono poter essere identificati univocamente con preciso riferimento alle tavole di progetto aggiornate. Per questo scopo saranno apposte etichette in alluminio o in plastica rigida, con la dicitura concordata con la D.L. incisa a chiare lettere su:

- ogni quadro elettrico;
- ogni interruttore di manovra o protezione;
- ogni componente di comando e segnalazione;
- ogni morsettiera ed ogni scatola di derivazione;
- ogni apparecchio utilizzatore fisso.

Anche i conduttori attestati nelle apposite morsettiere dovranno essere identificabili sia con il colore (nero, marrone grigio per le fasi, azzurro per il neutro e giallo-verde per il conduttore di protezione) che con appositi collari numerati alla partenza ed all'arrivo. Sarà determinante conoscere lo stato degli organi di manovra (acceso-spento, inserito-escluso, manuale-automatico, marcia-arresto, stopemergenza, ecc.) attraverso appositi segnali di colorazione uniformata (verde, rosso, giallo, bianco), se opportuno, luminosi.

- Documentazione finale: a lavori ultimati, dichiarati tali dall'Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata alla Committente, dovranno essere resi disponibili, per consentire l'effettuazione delle verifiche e delle prove preliminari al collaudo, i seguenti documenti:

- una copia riproducibile delle tavole di progetto aggiornate, che rappresentino fedelmente le opere così come sono state effettivamente eseguite;
- una copia dei disegni e degli schemi su supporto informatico, preferibilmente Compact Disk, realizzato con software AUTOCAD 14 e succ..

- Gli elaborati dovranno essere redatti utilizzando, per quanto possibile, formati della carta, unità di misura, simboli letterali, terminologia e segni grafici, unificati CEI.

- La sigla di identificazione dei componenti deve essere la stessa in tutti i documenti (es. schemi, elenchi, tabelle, disegni e schemi d'installazione etc.)

- Tali disegni dovranno indicare:

- schema a blocchi della distribuzione dell'energia elettrica degli ambienti;

- schema a blocchi della distribuzione dei nodi equipotenziali;

- particolari (viste frontali, laterali e disposizione delle apparecchiature) di tutti i quadri elettrici degli ambienti;

- schemi elettrici unifilari di tutti i quadri di distribuzione e quadri prese presenti nei locali indicando chiaramente le tipologie dei cavi utilizzate, la lunghezza delle condutture, la loro sezione, le utenze alimentate con le rispettive potenze assorbite;

- particolari dei nodi equipotenziali dei locali avendo cura di indicare la sua posizione all'interno dei locali, la sua dimensione, la sezione di ogni conduttore collegato al nodo, il suo numero identificativo e la sua destinazione;

- posizione e conformazione di tutti i punti di utilizzazione e comando avendo cura di indicare con chiarezza:

1. il percorso delle tubazioni, la loro sezione, il numero e la sezione dei conduttori in essa contenuti;

2. la potenza nominale dei corpi illuminanti;

3. le caratteristiche delle lampade installate secondo norma UNI 10380

4. il codice identificativo di ogni accensione rispetto al corpo illuminante;

5. il grado di isolamento di ogni apparecchiatura elettrica

- evidenziazione della posizione del/i locale/i da verificare sulla planimetria generale

- Indicazione sulla planimetria di:

1. posizione delle masse e delle masse estranee utilizzando due diversi colori;

2. numero di riferimento per ogni massa o massa estranea verso il nodo equipotenziale;

3. indicazione esplicita e differenziata delle utenze alimentate da gruppo elettrogeno o da rete normale o da gruppo di continuità o soccorritore o da trasformatore di isolamento;

- il manuale contenente le istruzioni di funzionamento e manutenzione generale dell'impianto con particolare riguardo allo scadenziario delle operazioni da eseguire;

- i pieghevoli, i dati descrittivi, le istruzioni di funzionamento e manutenzione di ciascun componente dell'impianto:

- l'elenco dei pezzi di ricambio consigliati da tenere a magazzino a cura della Committente;

- la documentazione fotografica riguardante le varie fasi dell'opera ed in particolare le parti di impianto che risultassero occultate permanentemente; apparecchiature, macchinari e componenti dell'impianto devono poter essere identificati univocamente con preciso riferimento alle tavole di progetto aggiornate.

Il R.U.P
Geom. Alfonso Gatto

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1) ed all'indirizzo di cui al punto 1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 dei giorni compresi dal 23.02.2004 al suddetto termine perentorio, all'ufficio segreteria del Settore Provveditorato ed Economato della stazione appaltante sito in via Metastasio, 25/29, Napoli. che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

IL RECAPITO TEMPESTIVO DEL PLICHI RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEI MITTENTI.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE; NEL CASO DI CONCORRENTE COSTITUITO DA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O DA UN CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITI LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO LA PREDETTA ASSOCIAZIONE O CONSORZIO; ALLA DOMANDA, IN ALTERNATIVA ALL'AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEVE ESSERE ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I; LA DOMANDA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DA UN PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ED IN TAL CASO VA TRASMESSA LA RELATIVA PROCURA;

2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE IN ORIGINALE (O FOTOCOPIA SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ED ACCOMPAGNATA DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLO STESSO) O, NEL CASO DI CONCORRENTI COSTITUITI DA IMPRESE ASSOCIATE O DA ASSOCIARSI, PIÙ ATTESTAZIONI (O FOTOCOPIE SOTTOSCRITTE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI ED ACCOMPAGNATE DA COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEGLI STESSI), RILASCIATA/E DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE (SOA) DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITÀ CHE DOCUMENTI IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE IN CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE OPPURE DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E RESA/E AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 RELATIVA/E ALLE SUDETTE ATTESTAZIONI;

3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

g) attesta l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;

h) attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.

i) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

(NEL CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA CHE NON POSSIEDE L'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE)

j) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori che intende assumere;

k) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

(nel caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.)

l) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto;

n) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

o) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

p) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.;

q) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

R) ATTESTA DI AVERE ACCERTATO L'ESISTENZA E LA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DEI MATERIALI E DELLA MANO D'OPERA DA IMPIEGARE NEI LAVORI, IN RELAZIONE AI TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI;

s) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

t) dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(NEL CASO DI CONCORRENTE CHE OCCUPA PIÙ DI 35 DIPENDENTI OPPURE DA 15 A 35 DIPENDENTI QUALORA ABBA EFFETTUATO UNA NUOVA ASSUNZIONE DOPO IL 18 GENNAIO 2000)

U) INDICA QUALI LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 55/90 E S. M., EVENTUALMENTE SUBAPPALTARE O CONCEDERE A COTTIMO;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

v) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

w) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8 lett. a) del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s. m..

LE DOCUMENTAZIONI DI CUI AI PUNTI 5) E 6) DEVONO ESSERE UNICHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA DEL CONCORRENTE.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "B - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

l'indicazione del massimo ribasso percentuale sui prezzi della tariffa delle Opere Pubbliche in vigore nella Regione Campania, approvata con deliberazione di Giunta Regionale N. 3737 del 02 Agosto 2002 e pubblicata sul B.U.R.C. del 18.12.02 Numero Speciale;

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

Nel caso che i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari posti a base d'asta; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL \cdot (1 - IS) \cdot R]$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dagli artt. 23 e 24 del capitolato speciale d'appalto;

2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato al punto 6.4) del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione", sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai concorrenti individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione".

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procedere all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara il giorno fissato per la seconda seduta pubblica e comunicato ai concorrenti almeno cinque giorni prima procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e s. m. e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 75 del D.P.R. 554/1999 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Alfonso Gatto

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

A.G.C. Demanio e Patrimonio

Via Metastasio, 25/29

Napoli

[oggetto e importo dell'appalto] - lavori di manutenzione agli impianti elettrici installati c/o gli uffici in uso alla Regione Campania ubicati in Avellino, Benevento e province.

Importo Euro 606.000.00 Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di _____

dell'impresa _____

con sede in _____

con codice fiscale n _____

con partita IVA n _____

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

impresa singola;

oppure

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese _____ (oppure da costituirsi fra le imprese _____);

oppure

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

già costituito fra le imprese _____ (oppure da costituirsi fra le imprese _____);

A TAL FINE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

oppure

A) CHE SONO CESSATE LE INCAPACITÀ PERSONALI DERIVANTI DA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O DI LIQUIDAZIONE COATTA CON LA RIABILITAZIONE CIVILE, PRONUNCIATA DALL'ORGANO GIUDIZIARIO COMPETENTE IN BASE ALLE CONDIZIONI E CON IL PROCEDIMENTO PREVISTO DAL CAPO IX (ARTT. 143-145) DEL R.D., N. 267/42 (LEGGE FALLIMENTARE);

OPPURE

A) CHE È VENUTA MENO L'INCAPACITÀ A CONTRARRE - PREVISTA NEI CASI DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (ART. 187 E S.S. LEGGE FALLIMENTARE) E DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 160 E S.S. LEGGE FALLIMENTARE) - PER REVOCA (ART. 192 LEGGE FALLIMENTARE) O PER CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (ART. 193 LEGGE FALLIMENTARE), OVVERO PER CHIUSURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO - ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO CHE ACCERTA L'AVVENUTA ESECUZIONE DEL CONCORDATO (ARTT. 185 E 136 LEGGE FALLIMENTARE) OVVERO DI RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO DELLO STESSO (ART. 186 LEGGE FALLIMENTARE);

OPPURE

A) CHE SI È CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI CUI AL D.LGS., N. 270/99;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56;

oppure

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

oppure

b) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 75, comma 1, lettera b), del d.P.R., n. 554/99, che conseguono all'annotazione - negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956;

d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

f) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

F) CHE È VENUTA MENO - NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RICHIAMATI DALL'ART. 75, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R., N. 554/1999 CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA PER UNO DEI REATI DI CUI ALL'ART. 51 COMMA 3 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - L'INCAPACITÀ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A CAUSA DELLA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIABILITAZIONE;

OPPURE

F) CHE È STATO APPLICATO - NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RICHIAMATI DALL'ART. 75, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R., N. 554/1999 CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA, OPPURE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA PER REATI CHE INCIDONO SULL'AFFIDABILITÀ MORALE E PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE - L'ARTICOLO 178 DEL CODICE PENALE RIGUARDANTE LA RIABILITAZIONE (PER EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DA PARTE DEL GIUDICE), OPPURE L'ARTICOLO 445, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE RIGUARDANTE L'ESTINZIONE DEL REATO (PER DECORSO DEL TEMPO E A SEGUITO DELL'INTERVENTO RICOGNITIVO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE);

g) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990;

i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001;

oppure

i) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

j) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

l) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;

n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

o) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

(caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276)

p) di essere in possesso di una cifra d'affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 3 volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara; di sua spettanza;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)

q) di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 nonché una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo a base di gara di sua spettanza;

r) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività _____ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione _____

2) data di iscrizione _____

3) durata della ditta/data termine _____

4) forma giuridica _____

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

q) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);

oppure

q) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

r) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il seguente: _____ ;

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)

s) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato);

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

t) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____ ;

u) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

v) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto;

w) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

x) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

y) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.;

z) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

FIRMA

N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni.

IL R.U.P.
Alfonso Gatto